

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MACIS ed altri: Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore (805)	3
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		CASINI CARLO	5
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055)	3	DELL'ANDRO RENATO, <i>Relatore</i>	3, 5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	MACIS FRANCESCO	4
PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i>	3	MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1319);		PIREDDA e CONTU: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1036);	
		FERRARINI: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1091);	

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1984

	PAG.		PAG.
BERSELLI ed altri: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1470)	7	vamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione (1164);	
RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore</i>	7, 8, 9	MACIS ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona e di sequestri a scopo di estorsione (1400)	9
CASINI CARLO	8	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	9
MACIS FRANCESCO	8	Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8	Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore (<i>Approvato dal Senato</i>) (1750);	
ONORATO PIERLUIGI	7	GARGANI: Modifiche delle competenze penali del pretore (1545)	10
Votazione segreta:		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	10, 12, 13, 14, 16, 17
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	9	FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i>	10, 11, 17
Disegno e proposte di legge (Rinvio):		GARGANI GIUSEPPE	12
Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti (1232);		LA RUSSA VINCENZO	14
TESTA ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (1161);		MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	11, 15
RAUTI ed altri: Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggra-		ONORATO PIERLUIGI	16
		VIOLANTE LUCIANO	13

La seduta comincia alle 9,30.

BENEDETTO NICOTRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Mora, Russo Raffaele e Testa, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Rosattini, Garocchio, Bianchi, Cristofori e Ferrari Marte per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta avanzata dal presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito il rinvio ad

altra seduta del seguito della discussione del disegno di legge n. 1055.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'arresto abbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1319); e della proposta di legge Macis ed altri: Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore (805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 gennaio 1984, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macis, Violante, Fracchia, Bochichio Schelotto, Bottari, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla, Fabbri Seroni e Trabacchi: « Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore ».

L'onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la relazione.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto richiamare il proficuo lavoro compiuto dal Senato nell'esame del disegno di legge al nostro esame e sottolineare come alla base di questo provvedimento, e della proposta di legge ad esso abbinata, vi sia la necessità di ridurre l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.

Per quanto riguarda il disegno di legge, l'articolo 1 modifica sostanzialmente le pe-

ne detentive previste dall'articolo 235 del codice penale. Vi è anche una modifica relativa a coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato in relazione alla precedente normativa.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si prevede la possibilità di querela resa oralmente all'ufficiale di polizia giudiziaria, riaffermando che, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

L'articolo 2, invece, modifica l'articolo 236 del codice di procedura penale sia per quanto riguarda i delitti non colposi sia per quelli colposi. Per i primi si stabilisce l'arresto facoltativo per chi sia colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; per i delitti colposi, viceversa, si stabilisce l'arresto facoltativo per chi sia colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a cinque anni. Anche qui è prevista una modifica che riguarda coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato solamente quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Per quanto attiene il giudizio direttissimo davanti al pretore, si stabilisce che, dopo l'arresto in flagranza, l'arrestato va condotto di fronte al pretore, con citazione anche orale della parte offesa e dei testimoni. Il pretore autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad una relazione orale ed interroga l'imputato per la convalida dell'arresto. Se tale convalida si realizza, si procede immediatamente al giudizio per direttissima. Anche in questo caso si tratta di realizzare l'esigenza del giudizio direttissimo per ragioni soprattutto pratiche.

Nel caso l'arresto non venga convalidato, il pretore procede a norma dell'articolo 74. Il pretore può anche procedere a giudizio di direttissima quando ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 502.

Nella mia qualità di relatore debbo anche riferire sulla proposta di legge Macis ed altri. Anch'essa riguarda l'arresto

in flagranza e prevede che l'arrestato venga condotto di fronte al pretore il quale - se ritiene che per quel fatto non debba promuoversi azione penale - provvede a norma del vigente articolo 74. Può anche procedere - sempre secondo le tesi della proposta - a giudizio direttissimo quando vi sia il consenso dello stesso imputato.

Ho riferito sui due provvedimenti ed a questo punto avrei piacere di ascoltare il dibattito, riservandomi di essere più approfondito e preciso in sede di replica.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 11 aprile 1984, di esprimere il seguente parere: « La Commissione, premesso che il proliferare di una normativa particolare in ordine ad istituti fondamentali della legislazione penale, mentre è in corso la più generale riforma del codice di procedura penale, determina obiettive difficoltà e ritardi nel varo di tale riforma, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1319 con la seguente osservazione: si valuti la possibilità che le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'ultimo comma dell'articolo 2 possano determinare disparità di trattamento in relazione alla circostanza che alla commissione dei reati previsti da tali norme sia presente o meno un agente abilitato alla ricezione della querela ed alla esecuzione dell'arresto; esprime, inoltre, parere favorevole sulla proposta di legge n. 805 nei limiti di cui al disegno di legge n. 1319 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Più che un intervento vero e proprio sul testo dei provvedimenti in esame, desidero formulare una proposta di lavoro.

Ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che è stato ampiamente discusso ed approfondito al Senato, dove sono state introdotte modifiche di carattere emendativo che in buona sostanza rappresen-

tano il contenuto della proposta di legge n. 805. Presso l'altro ramo del Parlamento si è svolta una discussione molto seria ed approfondita, si è compiuto un lavoro attento e scrupoloso.

Prima di affrontare il merito della questione, ritengo opportuna una riflessione, una valutazione di carattere generale, da parte dei diversi gruppi, per stabilire se il lavoro del Senato sia tale da consentirci una discussione rapida ed una sollecita approvazione del provvedimento (dopo averne discusso i singoli articoli, naturalmente), senza bisogno di procedere alla costituzione di un comitato ristretto, che si giustificerebbe soltanto nell'ipotesi in cui si volesse arrivare ad un testo unificato dei due progetti di legge. In realtà, non se ne avverte la necessità: la proposta di legge n. 805 è già stata recepita nel corpo del disegno di legge governativo.

Credo allora che seguendo questa metodologia di lavoro, se la valutazione sarà quella di ritenere il lavoro svolto dal Senato già esaustivo della materia, anche in una sola seduta si potrebbe approfondire adeguatamente la questione e pervenire alla conclusione dell'esame dei provvedimenti con l'espressione del voto di ciascuna parte.

Se questa proposta di lavoro raccogliesse altri consensi, potremmo procedere oggi all'audizione del ministro, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta, nella quale si entrerà nel merito e si perverrà alla definitiva approvazione del provvedimento: se questo fosse l'intento anche di altri gruppi, l'argomento potrebbe essere inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta. L'esaurimento di un argomento tanto importante gioverà indubbiamente all'utilità dei nostri lavori.

CARLO CASINI. Anch'io non voglio pronunziare un intervento di carattere generale, perché avrei bisogno di una pausa di riflessione.

Effettivamente, il testo è stato ampiamente sciverato dal Senato e la proposta

dell'onorevole Macis può essere accolta. Naturalmente potremmo ascoltare in questa seduta l'onorevole ministro.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Consento sull'opportunità di ascoltare le valutazioni dell'onorevole ministro, per una successiva decisione anche sulla base della sua esposizione.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame che effettivamente è stata elaborato dal Senato, approvato - se non erro - alla unanimità, sulla base di una proposta governativa e di apporti assai consistenti dei diversi gruppi, che hanno prolungato la proposta governativa.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo, se si considera che tende innanzitutto a ridurre - e credo non imprudentemente - le presenze di popolazione carceraria, con riferimento a condizioni soggettive che francamente non sembrano renderle utili. Calcoliamo infatti in 3-4 mila il numero dei detenuti che quotidianamente entrano in carcere per piccoli reati, ci permangono per uno o due giorni e poi fruiscono della libertà provvisoria: e non si riesce a individuare la razionalità di una simile impostazione. È per questo che si è provveduto a ridurre considerevolmente l'area dell'arresto in flagranza; inoltre, durante il dibattito svoltosi al Senato, si è ritenuto opportuno inserire la previsione di una ulteriore zona di rito direttissimo, in relazione alle ipotesi residuali di arresto in flagranza: ed anche questa appare una scelta di estremo interesse.

Ciò detto, debbo avvertire la Commissione che il Governo intende comunque presentare alcuni emendamenti, che hanno quasi tutti carattere formale, ma non per questo appaiono irrilevanti. Esaminando attentamente il testo approvato dal Senato si è, ad esempio, potuto verificare che alcuni richiami normativi sono inesatti. Ad esempio, all'articolo 1 il riferi-

mento alle misure di sicurezza personali o di prevenzione, « applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 », deve essere corretto, nel senso che si tratta più propriamente delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Analogo problema si pone per l'articolo 2, perché al testo attuale, che fa riferimento ai delitti colposi per i quali « la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni », occorre aggiungere, ai fini di una più corretta individuazione delle fattispecie considerate, l'indicazione del limite minimo della pena stessa, che non deve essere inferiore a due anni: ciò che porta alla simmetria con la fattispecie del mandato di cattura facoltativo.

Sempre all'articolo 2, c'è l'esigenza di operare la correzione, per quanto riguarda il richiamo alle misure di prevenzione, che è stata già indicata con riferimento all'articolo 1.

C'è poi un altro emendamento, l'unico di carattere sostanziale, che già il Governo aveva rappresentato all'attenzione del Senato, senza per altro ottenerne l'accoglimento. Esso si riferisce all'articolo 3, il quale prevede che l'ubriaco molesto sia immediatamente accompagnato al presidio sanitario più vicino. In relazione a norme di questo genere, io ho sempre rilevato l'astrattezza di una simile impostazione, che appare motivata più che dall'esigenza di assicurare non so quale trattamento sanitario alle persone coinvolte in tali vicende, da quella di allontanarle comunque dal luogo della molestia. A questo scopo, però, non mi pare necessario inventare una procedura così macchinosa, perché l'allontanamento è sempre possibile in relazione alla facoltà di identificazione che esiste già oggi per la polizia giudiziaria. Ho la sensazione che con una norma di questo genere si riuscirebbe soltanto ad ingorgare, nelle serate del sabato, i pronto soccorso degli ospedali, poiché non riesco a comprendere la *ratio* di questa esigenza così penetrante di portare immediatamente l'ubriaco ad un pronto soccorso.

In relazione alla norma in questione, il Governo presenta dunque un emendamento soppressivo, che è di natura sostanziale.

Un ultimo emendamento, che ha pure un minimo di rilievo sostanziale ma che ritengo abbia motivazioni assolutamente persuasive, riguarda la soppressione di quella parte dell'articolo 6 che prevede l'immediata entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Bisogna ricordare che spesso la *Gazzetta Ufficiale* non giunge tempestivamente in ogni località, in ogni stazione dei carabinieri. La possibilità, quindi, che per una frettezza che a questo punto non sembra assolutamente motivata si creino, per un difetto di conoscenza, situazioni di illegittimità in qualche remoto punto della geografia giudiziaria o di polizia del paese mi sembra veramente inopportuna. Ciò sarebbe evitato se eliminassimo il richiamo all'immediata entrata in vigore della legge, ripristinando in tal modo il consueto termine di *vacatio legis*.

Ho così illustrato le proposte emendative del Governo, che sono estremamente semplici e quasi tutte dettate da esigenze formali, salvo il punto sostanziale che ho richiamato a proposito dell'articolo 3. In conclusione, sembra anche a me che non sussista la necessità di istituire un comitato ristretto o di dar luogo a valutazioni particolarmente approfondite, se la Commissione è sostanzialmente favorevole al testo in esame.

PRESIDENTE. In base a quanto è emerso dal dibattito, si può ipotizzare che nella prossima seduta si proceda all'approvazione del testo in esame. A tal fine, raccomando che il ministro formalizzi la sua comunicazione, depositando presso la Commissione gli emendamenti che ha testé preannunciato. In questi termini, raccogliendo l'istanza formulata da tutti i gruppi, rinvio il seguito del dibattito alla seduta di mercoledì 27 giugno.

Discussione delle proposte di legge Piredda e Contu: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1036); Ferrarini: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1091); Berselli ed altri: Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari (1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piredda e Contu: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari »; Ferrarini: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari »; Berselli, Maceratini, Trantino e Macaluso: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari ».

Onorevoli colleghi, nella mia qualità di relatore, intendo segnalare che le proposte di legge al nostro esame hanno lo scopo di porre rimedio ad una grave incongruenza contenuta nelle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, fornendo la necessaria convalida legislativa ad una saggia prassi amministrativa da tempo adottata dal Consiglio superiore della magistratura per soddisfare le primarie esigenze del servizio giustizia.

Con le citate leggi si intese dare una sistemazione giuridica ed economica ai vicepretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, riconoscendo ai medesimi, con carattere di stabilità, lo stipendio dei magistrati del tribunale; il che però veniva a contrastare con la norma che prevedeva che detti magistrati onorari fossero collocati a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età anziché del settantesimo, come l'ordinamento giudiziario prevede per tutti gli altri magistrati.

Poiché questa disposizione dell'ordinamento giudiziario ha l'effetto di aggravare la crisi della giustizia, in quanto costringe a sostituire anzitempo i vicepretori onorari, ancora perfettamente idonei

ad esercitare le loro funzioni, con magistrati di carriera, impegnati in ben più gravi e pressanti compiti istituzionali, il Consiglio superiore della magistratura, con circolare trasmessa a tutti gli uffici giudiziari, ha disposto che tutti i vicepretori onorari possano rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, così adottando una prassi oltremodo opportuna e conforme alle esigenze di servizio, ancorché non prevista; o, per essere obiettivi, ancorché in netto contrasto con la previsione legislativa.

Pertanto, è necessario sanare la rilevata incoerenza e convalidare la citata prassi del Consiglio superiore della magistratura; ciò tanto più perché si tratta di un provvedimento che, oltre a soddisfare le esigenze del servizio giustizia, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, ed anzi determina il rinvio di una spesa. Non vi è nessun aggravio di spesa, in quanto per i vicepretori onorari la legge esclude espressamente la possibilità di qualsiasi promozione o avanzamento di grado.

Propongo, pertanto, che la Commissione approvi sollecitamente il testo sottoposto al nostro esame.

Ricordo, infine, che le Commissioni I e V, rispettivamente nelle sedute del 30 maggio e del 5 giugno 1984, hanno espresso parere favorevole sulle proposte di legge in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERLUIGI ONORATO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione delle identiche proposte di legge in esame, che introducono elementi di razionalità e di equità nel trattamento di personale che svolge pari funzioni. Mi domando però se non esista un problema di copertura finanziaria, dal momento che c'è una differenza, sia pur minima, nel trattamento economico del personale in servizio e di quello in stato di quiescenza: non so, in sostanza, se il Governo abbia riflettuto su questo problema e se lo abbia risolto in qualche maniera.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, in qualità di relatore le rispondo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle proposte di legge che stiamo discutendo. Inoltre, le faccio presente che lo stesso sottosegretario di Stato per il tesoro, nella seduta della Commissione bilancio del 5 giugno 1984, ha rilevato che non esistono problemi di copertura finanziaria.

In ogni caso, forse è lo stesso ministro Martinazzoli che può dirci se permangono perplessità del Governo su questo tema.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nessuna perplessità.

CARLO CASINI. Voglio semplicemente esprimere la mia completa adesione alla relazione svolta dal presidente e dichiarare il parere favorevole del gruppo della democrazia cristiana all'approvazione delle tre proposte di legge, che concernono per altro un numero limitatissimo di persone. È per questa ragione, oltre che per il fatto che le differenze di trattamento economico tra personale in servizio e quello in quiescenza sono assolutamente irrilevanti, che ritengo che le preoccupazioni del collega Onorato possano essere completamente fugate.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista aveva già espresso la sua opinione nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge e la ribadisce in questa sede. C'era una ragione alla base della previsione del diverso limite di età pensionabile.

La ragione era quella di equiparare i magistrati onorari che venivano confermati nel servizio a quelli dello Stato. Quindi, per mantenere una distinzione fra i magistrati entrati in carriera per regolare concorso e quelli entrati per un riconoscimento della legge, si erano stabiliti diversi limiti di età per il collocamento a riposo. Tuttavia vi sono state anche delle pronunce del Consiglio superiore della magistratura, in forza delle quali si è ritenuto che vadano considerati appartenenti all'ordine giudiziario tanto i magistrati

entrati per concorso quanto quelli entrati e trattenuti in servizio per legge, mentre venivano e vengono, secondo le diverse decisioni del Consiglio superiore, ritenuti al di fuori dell'ordine giudiziario quei magistrati che continuano ad esercitare funzioni onorarie. Una volta stabilita tale distinzione non aveva più rilievo il modo di ingresso nella magistratura, ma si veniva a determinare una disparità di trattamento tra coloro che svolgevano e svolgono uguali funzioni e, secondo il Consiglio superiore della magistratura, allo stesso titolo.

In questa situazione sarebbe stato forse più opportuno che l'iniziativa fosse stata assunta dal Governo, rispetto alla sollecitazione — questa è stata l'interpretazione benevolmente data dal presidente — del Consiglio superiore della magistratura. Il Governo si sarebbe dovuto far carico di questa esigenza di uniformità di trattamento, ma così non è stato.

Per queste ragioni, noi che siamo normalmente diffidenti verso le « leggende » a favore di questo o quel gruppo, ci rendiamo conto che in questo caso un atto di giustizia è necessario e superiamo quindi la diffidenza sul modo in cui sono nate queste proposte di legge, che, ripeto, vanno anche a colmare una lacuna da parte del Governo, per cui voteremo a favore della loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e come relatore sui provvedimenti ne raccomando la approvazione da parte della Commissione.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'identico articolo unico delle proposte di legge nn. 1036, 1091 e 1470:

ARTICOLO UNICO.

I vicepretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato

e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo unico delle identiche proposte di legge Piredda e Contu, n. 1036; Ferrarini, n. 1091; Berselli ed altri, n. 1470, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Piredda e Contu: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari » (1036); Ferrarini: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari » (1091); Berselli ed altri: « Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari » (1470).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Casini Carlo, Cristofori, Curcio, Dell'Andro, Felisetti, Ferrari Marte, Gargani, Garocchio, Gitti, Granati Caruso, La Russa, Macis, Mundo, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Quarta, Riz, Romano, Rossattini, Russo Vincenzo, Violante.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti (1232); e delle proposte di legge Testa ed altri: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (1161); Rauti ed altri: Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione (1164); Macis ed altri: Norme in materia di delitti contro la persona ed i sequestri a scopo di estorsione (1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti »; e delle proposte di legge Testa, Alagna, Cresco, Felisetti, Fiandrotti, Mundo, Piro e Romano: « Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione »; Rauti, Pazzaglia, Trantino, Maceratini, Macaluso, Almirante, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Menitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Tremaglia, Tringali, Valensise e Zanfagna: « Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione »; Macis, Violante, Fracchia, Bochicchio Schelotto, Bottari, Curcio, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla e Trabacchi: « Norme in materia di delitti con-

tro la persona e di sequestri a scopo di estorsione ».

Se non vi sono obiezioni, propongo che la discussione di questo disegno di legge e delle proposte di legge ad esso abbinate venga rinviata, dal momento che manca il parere della I Commissione affari costituzionali, sollecitando nel contempo quest'ultima Commissione ad esprimere tale parere.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore (Approvato dal Senato) (1750); e della proposta di legge Gargani: Modifiche delle competenze penali del pretore (1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore », già approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1984; e della proposta di legge Gargani: « Modifiche delle competenze penali del pretore ».

Informo i colleghi che la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere di competenza. Pertanto oggi dovremo limitarci alla sola discussione sulle linee generali senza entrare nel merito dell'articolato.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. La questione relativa all'aumento delle competenze del pretore è alla nostra attenzione da parecchio tempo. Già nella passata legislatura questa Commissione aveva licenziato, in sede legislativa, il testo che, una volta passato al Senato, è rimasto travolto dall'anticipato scioglimento delle Camere. La questione si è riproposta immediatamente attraverso il disegno di legge n. 252, al quale in questa sede ha fatto seguito la proposta di legge Gargani n. 1545.

Approvato dal Senato, il testo del disegno di legge n. 252, in una versione modificata rispetto a quella originariamente proposta, è ora al nostro esame.

Rifacendo brevemente la storia di quanto contenuto nella normativa proposta, vanno enucleati due momenti del processo penale nei quali la competenza avrebbe potuto essere trasferita dal tribunale al pretore: due momenti che si concentrano su due norme penali, quelle relative ai furti e quelle concernenti l'omicidio colposo.

Ritengo che si possa condividere la premessa che questo aumento di competenza del pretore è foriero di conseguenze particolarmente rilevanti, dalla riduzione della durata media dei procedimenti penali per il diverso, più celere meccanismo delle pature rispetto ai tribunali, alla diminuzione automatica della carcerazione preventiva, secondo la vecchia e soprattutto secondo la nuova disciplina; non so quali saranno le conseguenze sul nuovo progetto di legge, all'esame del Senato, per la riduzione della carcerazione preventiva ed anche per quanto riguarda il processo per direttissima. Lo dico per l'importanza di questo che non è un mero trasferimento di competenze dal tribunale al pretore; il meccanismo è infatti arricchito da novità dal punto di vista sia procedurale, sia di riduzione del carico presso il tribunale.

Il giudice di appello, anche per le sentenze del pretore, è la corte di appello e questo è notevolmente importante perché così il tribunale si libera dal carico di ritorno, almeno per quanto riguarda la quantità di procedimenti penali che, trasferiti al pretore, sarebbero tornati in sede di appello. Notevole è dunque il discarico, anche per quanto non è compreso nel trasferimento di competenza di primo grado, dal tribunale al pretore.

La mia è una relazione obiettivamente affrettata, fatta a caldo, in termini di mera impressione; anche in assenza di pareri di cui dobbiamo tener conto, non solo perché lavoriamo in sede legislativa, ma anche per l'importanza della questione; nel merito si entrerà successivamente, in

maniera più approfondita, ma fin d'ora desidero osservare che si era cominciato con il prendere in considerazione due reati: l'omicidio colposo ed il furto.

Nel testo del Senato figura una notevole trasformazione: gli omicidi colposi sono depennati, e restano all'attuale competenza del tribunale. Su questo, non sollevo problemi perché ciò significherebbe incamminarsi sul terreno di una eventuale modifica. Personalmente, ho fatto una scelta che propongo: quella, cioè, di approvare il testo quale ci è pervenuto dal Senato, sia perché ne condivido la sostanza, sia perché esso, in ogni caso, rappresenta una risposta adeguata alla viva attesa che si registra in questa materia. Particolarmente seguita è infatti la materia delle competenze, specie se si accosta all'altra voce, quella in campo civile, oggetto di altro disegno di legge già approvato dal Senato.

Quantitativamente, parrebbe che l'impostazione assunta dal Senato, forse in una logica di intuitiva compensazione, abbia colmato il vuoto rappresentato dal depennamento dell'omicidio colposo con l'introduzione di una serie di altri delitti per i quali è prevista la competenza del pretore e che non erano richiamati nella primitiva stesura del disegno di legge. Accenno tuttavia, in primo luogo, al reato (già contemplato nel testo governativo) di furto aggravato (con riferimento all'articolo 625 del codice penale, essendo il reato di cui all'articolo 624 già appartenente alla competenza pretorile), per il quale è da considerare — ai fini, appunto, di una valutazione quantitativa del carico che viene trasferito — che i procedimenti sono stati in numero di 1.185.406 nel 1981 e di 1.324.699 nel 1982. Dunque, il trasferimento della competenza, per questo tipo di reato, dal tribunale al pretore comporta lo spostamento di un notevole carico processuale. Ma, come dicevo, il Senato ha poi inserito una serie di previsioni aggiuntive, in tema di trasferimento di competenza. Esse riguardano il falso, con esclusione del falso sul testamento olografo e quindi con riferimento specifico al falso in cambiali e in titoli; la casistica dei

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'articolo 572 del codice penale (anche in relazione a funzioni specifiche che, in materia di diritto di famiglia, al pretore già appartenevano); la fattispecie della rissa, di cui all'articolo 588 del codice penale, limitatamente all'ipotesi della rissa semplice, non complicata dai reati susseguenti e autonomi di omicidio o anche semplicemente lesioni gravi o gravissime; la violazione di domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; il reato di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale: ed a tale proposito mi parrebbe di cogliere qui (pur se concordo con l'introduzione di tale fattispecie) una leggera contraddizione rispetto ad una norma di inasprimento della pena per tale reato che abbiamo introdotto con una legge di qualche anno fa (con riguardo specifico alla ricettazione-riciclaggio).

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma occorre pure considerare la norma di cui all'articolo 648-bis del codice penale; e del resto, se non fosse stata seguita questa strada, vi sarebbe una forte attrazione della fattispecie criminosa della ricettazione su quella del furto.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Vi è poi da richiamare l'articolo 9 del testo del Senato, che meriterebbe un approfondimento, dal punto di vista del coordinamento. Viene assegnata, con tale norma, al pretore la competenza per i reati previsti dalle leggi finanziarie, quando si tratti di reati per i quali sia stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda.

Con il trasferimento di competenza, di cui al provvedimento in esame, si avrà uno spostamento dai tribunali alle preture di oltre un milione di procedimenti (come ricordavo poc'anzi) per il solo reato, e di oltre un milione e mezzo di procedimenti, complessivamente su tutto il territorio nazionale, considerando pure le altre fattispecie richiamate. Si tratta quindi di uno spostamento abbastanza rilevante.

Occorre poi far presente che l'articolo 31 del codice di procedura penale, che come è noto dispone che appartiene al pretore la competenza per i reati con previsione edittale di pena fino a tre anni, non viene modificato, in conseguenza dell'introduzione delle fattispecie criminose che ho appena richiamato e per le quali sono previste pene edittali maggiori, attraverso un innalzamento del « tetto » finora vigente, bensì vi è l'indicazione specifica delle ipotesi aggiuntive di reato assegnate con questo provvedimento alla competenza pretorile, che viene inserita come comma aggiuntivo al medesimo articolo 31 (per i reati finanziari il problema non si poneva, essendo quelli presi in considerazione puniti semplicemente con ammenda o multa, come già detto).

Vi è poi un altro aspetto estremamente importante, nel disegno di legge in esame, che riguarda l'appellabilità delle sentenze del pretore. Attraverso una modifica dell'articolo 512 del codice di procedura penale si stabilisce infatti che il giudice d'appello delle sentenze del pretore è rappresentato dalla corte d'appello. Occorre precisare che si tratta di una norma di carattere generale, che abbraccia tutte le competenze del pretore, e non solo le ulteriori competenze ad esso attribuite con il presente provvedimento. In questo modo, si liberano i tribunali, che fino ad ora svolgevano funzioni di giudici di appello delle sentenze pretorili, di un notevole carico di lavoro.

Non so quali conseguenze tutto ciò provochi sul carico di lavoro delle corti d'appello: mi pongo tale interrogativo per verificare quello che può essere un successivo livello di impatto, poiché è chiaro che quando si trasferiscono delle competenze, si alleggerisce il carico laddove si taglia e lo si aumenta laddove si aggiunge. Le conseguenze sul carico di lavoro delle corti d'appello sono dunque tutte da esaminare; allo stato, però, c'è da considerare che l'appello appartiene ad una fase ulteriore del procedimento. Sotto il profilo dell'esigenza di rendere giustizia, è certamente il ritardo un'ipotesi in ogni caso molto negativa; tuttavia, sotto il profilo della condi-

zione soggettiva, non si può non sottolineare come il trasferimento di competenze al pretore conduca ad una riduzione dei termini della carcerazione preventiva a soli cinque mesi, trascorsi i quali, in assenza della sentenza, lo stato di carcerazione viene meno.

Vorrei ora sottoporre all'attenzione del presidente e dei colleghi una questione che ritengo particolarmente importante.

Insieme con il disegno di legge n. 1750, che è stato approvato dal Senato, esaminiamo anche la proposta di legge n. 1545 d'iniziativa del deputato Gargani, che negli articoli 1 e 2 tratta materia coincidente con quella del disegno di legge sia dal punto di vista dell'impostazione che da quello del merito, mentre negli articoli dal 3 all'8 parte dal presupposto della modifica dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario. In sostanza, il collega Gargani affronta il famoso nodo per il quale le competenze del pretore in tanto possono essere aumentate in quanto si modifichi la struttura pretorile, dividendo la funzione requirente del pretore da quella giudicante.

Mi domando allora se non convenga procedere allo stralcio degli articoli dal 3 all'8 della proposta di legge Gargani, tenuto conto che, in caso di approvazione del disegno di legge così come pervenuto dal Senato, essi risulterebbero respinti. Voglio precisare che le misure previste in tali articoli trovano sostanzialmente il mio consenso, perché anticipano una visione di valida modifica dell'ordinamento in generale cogliendone un aspetto particolare. Ecco perché ribadisco l'opportunità di evitare le conseguenze dell'assorbimento degli ultimi sei articoli della proposta di legge n. 1545 e di consentire una loro autonoma trattazione.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che la normativa contenuta in tali articoli sia rilevante e meriti una discussione autonoma. Chiedo pertanto all'onorevole Gargani il suo parere sul suggerimento del relatore di consentire uno stralcio di tali articoli.

GIUSEPPE GARGANI. Mi riservo di esprimere la mia opinione al riguardo

dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista è sostanzialmente d'accordo con il testo approvato dal Senato, anche se avanziamo riserve su due punti; devo dire però che l'esigenza di approvare al più presto il provvedimento al nostro esame deve far aggio sulle nostre perplessità.

Il primo motivo per il quale avanziamo riserve è che il dibattimento in tribunale non riesce a tener dietro a tutti i procedimenti che provengono dall'istruttoria; basti pensare che la produttività attuale della pretura si aggira attorno all'80 per cento annuo, mentre quella dei tribunali non supera il 45 per cento. È evidente allora che siamo di fronte ad un « collo di bottiglia » determinato dal fatto che le competenze dei tribunali sono commisurate ad un vecchio tipo di organizzazione nell'amministrazione della giustizia. È urgente, pertanto, che tutti i reati definiti di criminalità fisiologica passino alla competenza delle preture e che restino di competenza dei tribunali quelli definiti di criminalità patologica, quelli cioè che preoccupano di più.

A questa motivazione di carattere funzionale ne va aggiunta un'altra di politica criminale. Dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che non è più possibile - e richiede un costo eccessivo - investire un numero rilevante di magistrati di reati di scarsa rilevanza, come il furto o la ricettazione.

L'affacciarsi di nuove e gravi forme di criminalità impone una revisione nell'impiego dei magistrati. Il primo progetto in questa direzione fu quello presentato dal nostro gruppo al Senato. Il Governo presentò il suo qui alla Camera. Anche nella scorsa legislatura presentammo alla Camera un analogo progetto di legge. Per queste ragioni non possiamo che ribadire il nostro accordo, sia per motivi pratici sia per motivi di politica

criminale, su questa linea, che costituisce anche l'anticipo della riforma del codice di procedura penale.

Vengo ora, però, ad alcune riflessioni critiche. La prima attiene all'articolo 588. Il disegno di legge attribuisce al pretore la cognizione dei reati di cui all'articolo 588 (rissa) del codice penale nei casi in cui si riscontrino lesioni lievi, cioè non gravi o gravissime. Sta di fatto, però, che l'articolo 588 non distingue il tipo di lesione per cui, a nostro avviso, si pongono problemi delicati anche in riferimento all'individuazione dell'organo destinatario del rapporto di polizia. In una rissa, la gravità o meno delle lesioni generalmente viene determinata in relazione ai giorni di prognosi. Molto spesso in questi casi si procede con rito direttissimo e vi è, dunque, il rischio di trovarsi senza sapere chi sia il giudice competente.

La seconda osservazione riguarda la esclusione della ipotesi dell'omicidio colposo. Su questo punto molto si è discusso. Il Senato ha ritenuto di escludere l'omicidio colposo; noi eravamo di opinione diversa, ma non insistiamo perché giudichiamo prevalente l'esigenza di approvare rapidamente questo provvedimento di riforma.

Qualche perplessità abbiamo anche relativamente all'attribuzione alla corte di appello del giudizio di secondo grado, tenuto anche presente che oggi quasi tutte le regioni - fatta eccezione per la Sicilia, la Lombardia, la Puglia, la Calabria e la Campania - hanno una sola corte d'appello, i cui organici di magistrati e di funzionari sono commisurati sul normale lavoro dei tribunali e non su quello delle preture. L'afflusso di tutte le impugnazioni relative alle sentenze del pretore determinerà certamente dei problemi, avremo alleggerito i tribunali ma avremo problemi in altra sede.

Questa preoccupazione ci spinge a proporre - la proposta la formalizzeremo più avanti con un ordine del giorno - che il ministro della giustizia relazioni al Parlamento sui primi sei mesi di attuazione del provvedimento. Avremo delle

preture schiacciate di lavoro e occorrerà quindi pensare ad una redistribuzione dei magistrati ed affrontare l'annoso problema della revisione delle circoscrizioni. Occorrerà, in altre parole, non lasciare questo provvedimento da solo, se non vogliamo correre il rischio di non raggiungere i risultati che ci siamo proposti.

A parte queste riflessioni critiche, ribadisco che siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento, sempre che questo sia inteso come l'inizio per un'altra serie di provvedimenti riguardanti in particolare le circoscrizioni e la redistribuzione degli organici.

Per quanto riguarda la proposta di legge Gargani, invitiamo anche noi il collega a consentire lo stralcio degli ultimi sei articoli del provvedimento. Allo stato, infatti, non saremmo favorevoli all'approvazione di una riforma del genere di quella proposta. Il tema del pubblico ministero nelle preture va certamente affrontato, ma in questo momento riteniamo che sarebbe meglio approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato per affrontare l'altra discussione con maggiore distensione e trovare così una soluzione anche in riferimento alla questione degli organici. Non sarebbe, infatti, facile trovare un pubblico ministero che possa svolgere le sue funzioni peregrinando su tutto il territorio della circoscrizione. Per queste ragioni, ripeto, ci associamo alla richiesta di stralcio.

Come ultima osservazione sottolineiamo anche noi l'opportunità di procedere con grande celerità, ritenendo un fatto positivo che si possano approvare, più o meno contestualmente, i provvedimenti sull'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza e l'aumento di competenza civile e penale.

VINCENZO LA RUSSA. Nel dichiararmi anch'io d'accordo con la sostanza del provvedimento approvato dal Senato, vorrei però esprimere qualche perplessità sul disposto dell'articolo 3.

Sono d'accordo, infatti, per l'attribuzione al pretore e non più al tribunale della cognizione dei reati di cui all'arti-

colo 1 del provvedimento, ma ho anch'io qualche preoccupazione sulla possibilità di appello alla corte di appello contro le sentenze del pretore. Non so se l'urgenza di approvare il provvedimento ci consenta una modifica ed il conseguente riesame da parte del Senato, ma in questa sede sottolineo questa preoccupazione.

Con l'articolo 1 libereremo certamente i tribunali da molto lavoro con un alleggerimento che dovrebbe essere sufficiente. La *ratio* di questa norma è chiara. Lo stesso non avviene per la sostituzione della corte di appello al tribunale. Siamo in presenza di un procedimento dibattimentale uguale: anzi i membri della corte d'appello sono, in numero maggiore rispetto a quelli del tribunale, per cui la *ratio* sarebbe contingente, di natura statistica, contraria ai principi della tradizione giuridica.

È vero che attualmente le corti di appello non lavorano moltissimo, ma bisognerà vedere se, dopo l'approvazione di questa norma, esse saranno in grado di svolgere con rapidità il loro lavoro.

Ripeto che la sostituzione di questo articolo così importante del codice di procedura penale suscita in me alcune perplessità sulle quali invito i colleghi a riflettere.

PRESIDENTE. Anch'io sono d'accordo con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, mentre debbo esprimere delle perplessità su questo articolo 3. Infatti la sua approvazione comporterebbe un grosso aggravio per quei cittadini che abitano nelle zone periferiche e fossero costretti a recarsi nelle sedi delle corti di appello. Penso soprattutto alle zone montane del nostro paese. In questo modo non rendiamo certamente un buon servizio ai cittadini.

Questa è la prima considerazione. In secondo luogo, andremo ad ingolfare le corti di appello che fino a questo momento hanno lavorato abbastanza efficacemente. Infine è necessaria una riorganizzazione degli organi giudiziari e degli uffici sia nei tribunali che nelle corti di appello. In altre parole sarà opportuno

procedere ad un globale riassetto delle corti di appello e dei tribunali prima di dare luogo ad altri provvedimenti in questo settore. Ripeto pertanto che — pur essendo favorevole al resto del provvedimento — mi esprimo in senso contrario all'articolo 3.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero intervenire su questo tema relativo all'articolo 3 dal momento che sono state espresse contrarietà e perplessità. Per pura cronaca ricordo che questa innovazione non era contenuta nel testo del disegno di legge governativo. Invece quel testo affidava un grande significato allo spostamento della competenza relativa all'omicidio colposo al pretore. Il Governo ha difeso questo punto di vista al Senato, presentando — rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto — un emendamento aggiuntivo riferito proprio alla elencazione contenuta nell'articolo 1 in cui si faceva riferimento al reato dell'omicidio colposo. Per un margine minimo questa scelta non è passata!

Debbo anche dire che se alla Camera l'articolo 3 dovesse subire una sorte negativa, il Governo ripresenterebbe, anche in questa sede, il tema dell'omicidio colposo da affidare alla competenza del pretore, poiché è evidente che o il provvedimento ha una sua incisività o altrimenti non vale nemmeno la pena di attuarlo.

Condivido totalmente le preoccupazioni espresse sull'articolo 3, per cui, se non si decide che questa è la situazione migliore, bisogna affrontare delle scelte anche rischiose. In questo senso ritengo che quella che il Senato ha proposto nell'articolo 3 sia una strada che, prima di essere respinta, esige un'attenta riflessione. D'altra parte non si debbono ritenere insuperabili i rischi che esistono in questa scelta.

Su questo tema (ma forse la Camera non è stata ancora informata) debbo riferire che, quando il Comitato ristretto ha formulato questa proposta, il Governo ha chiesto di poter consultare il Con-

siglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense, dal momento che si riteneva che questo argomento coinvolgesse il giudizio di questi due organismi così autorevoli e significativi. Il Consiglio superiore della magistratura, da parte sua, esprimendo un lungo parere — a maggioranza — si è dichiarato favorevole alla scelta del Comitato ristretto del Senato. Ho voluto riferire tutto questo alla Camera, poiché ritengo che abbia un certo peso.

Aggiungo che le anticipazioni contenute in un articolo apparso sulla rivista del Ministero, a firma del presidente della commissione Mirabelli, sono le linee di tendenza — assolutamente condivise su questo punto dalla commissione che sta studiando la riforma dell'ordinamento giudiziario — in direzione di un unico giudice di appello. In questo senso la riforma dell'articolo 3 non è incoerente, ma anticipatrice. È questa, infatti, la strada di un giudice di primo grado modulato e di un giudice unico d'appello.

Vi è un terzo aspetto del problema, che il Senato ha caricato di senso particolare. Si è detto, in sostanza, che senza questa ulteriore correzione lo spostamento di competenze, effettuato a favore dei pretori nei processi di primo grado, sarebbe poi rifluito sui tribunali in sede di appello. Ciò è vero, perché, come tutti sanno, molto spesso i processi d'appello vengono richiesti per motivi futili, anche per chiedere generiche riduzioni di pena. Si è inoltre osservato che il tribunale, per la sua composizione, per la sua tradizione, è un giudice abbastanza « infastidito » dagli appelli, è un giudice che per la sua natura è portato a non essere un giudice d'appello. Certo è indubitabile che in questo modo si determinano delle difficoltà aggiuntive al cittadino, a causa delle distanze dalle sedi d'appello e quindi dei maggiori aggravati economici. Ma devo onestamente dire che ciò potrebbe anche scoraggiare qualche appello inutile; inoltre, io credo — ed in questo senso formulerò una proposta emendativa nella discussione del testo della legge delega per il processo pe-

nale — che occorra operare la previsione di un processo d'appello modulato. L'idea che si debba ricorrere in appello al dibattimento è dispendiosa; riteniamo infatti che vi siano tutta una serie di casi che possono essere risolti in camera di consiglio, per cui si potrebbe immaginare un processo d'appello meno macchinoso.

L'ultima osservazione si riferisce alle responsabilità specifiche del Ministero. Tale punto è stato oggetto anche dell'intervento del presidente Riz. Io non ho alcun dubbio sul fatto che in questo modo modifichiamo largamente la situazione attuale, per cui è necessario immaginare l'impatto che si verificherà di fatto, nonché la predisposizione di rimedi adeguati sul piano organizzativo e strutturale. Io sono giunto alla conclusione — dopo un più che decennale dibattito sulla crisi della giustizia — che talune cose in questo campo possono essere riviste e modificate soltanto sotto la spinta di una revisione profonda. La modifica delle circoscrizioni trova innumerevoli difficoltà ad essere introdotta e forse una situazione « drammatizzata » potrebbe comportare maggiori possibilità di cambiamento. Osservo che non a caso il Governo ha chiesto una *vacatio* di 120 giorni; anzi devo dire che la trovo esigua e che io personalmente tenderei ad aumentarla, allo scopo di avere il tempo minimo sufficiente per approfondire i risultati a cui può giungere — non tanto dal punto di vista della revisione legislativa, che è più difficilmente ipotizzabile — la commissione mista istituita fra il Ministero, il Consiglio superiore della magistratura e i presidenti delle corti d'appello. Tale commissione è stata inizialmente pensata soltanto per le zone in cui è diffuso il fenomeno della camorra e della mafia, ma oggi, invece, è stata estesa a tutto il territorio nazionale, in relazione all'esigenza di trovare dei meccanismi di coordinamento fra il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero ed i presidenti delle corti d'appello, per individuare le preture « strategiche » per le quali debba essere predisposto il distacco di un certo numero di pretori. Più difficile è immaginare che una tale soluzione possa essere

adottata anche per le corti d'appello. Non vi è dubbio che vi sono allo stato alcuni tribunali che diventano sempre meno rilevanti, mentre vi sono talune corti d'appello che si trovano di fronte a problemi considerevoli. Poco fa il collega La Russa ha detto che le corti d'appello sono cariche di lavoro, carenti nell'organico; però, indubbiamente, dobbiamo rilevare anche che vi sono alcune corti che più delle altre soffrono questa particolare situazione: mi riferisco alle corti d'appello delle città interessate ai grandi processi contro il terrorismo, la mafia e la camorra, che hanno un carico aggiuntivo che incide in modo notevole sulle possibilità di una gestione della giustizia più rassicurante.

Sono questi gli argomenti che il Senato ha portato a favore della soluzione che ha adottato. Se ci fosse un ripensamento della Camera, il Governo riproporrebbe il tema dell'omicidio colposo, sapendo che una tale proposta incontrerebbe delle difficoltà, dalle quali, forse, non saremmo più in grado di uscire.

Si tratta pertanto di recuperare le proprie responsabilità, anche perché — è questo il mio personale ma fermo convincimento — se operiamo per scelte di poco momento e di poca rilevanza, rasentiamo semplicemente l'ipocrisia.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che il servizio studi della Camera ci ha fatto sapere che martedì prossimo sarà pronto il *dossier* sul disegno di legge n. 1750 e che in esso sarà riportato il parere del Consiglio superiore della magistratura.

PIERLUIGI ONORATO. Non desidero entrare nel merito della discussione generale, ma soltanto sollevare una questione sull'ordine dei lavori, che in parte è stata assorbita dalla comunicazione che lei, signor presidente, ci ha fatto testé.

Siccome noi dobbiamo attendere il parere della I Commissione affari costituzionali, volevo in primo luogo che ci venisse data la possibilità, in questo arco di tempo, di venire a conoscenza del parere del Consiglio superiore della magistratura.

La seconda esigenza, appunto per discutere meglio, è di tipo statistico. Il rappresentante del Governo nel suo intervento ha sottolineato quanto sia complicata questa materia, per cui ritengo che per discutere con cognizione di causa occorra valutare il trasferimento di competenze anche secondo un criterio statistico.

Dobbiamo dire che a noi mancano i dati, ed io vorrei sapere se è possibile avere da parte dell'ufficio studi una proiezione statistica dell'impatto che la legge potrà provocare sulla nostra organizzazione giudiziaria. Si potrebbe chiedere all'ufficio studi che in quel *dossier* dica anche quali spostamenti statistici di competenza sulle preture, sui tribunali e sulle corti di appello comporti quella modifica della competenza proposta dal Senato.

Credo che si debba prendere in considerazione anche questo aspetto per evitare di discutere a vuoto al momento dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ribadisco che il servizio studi della Camera ha comunicato che per la settimana prossima ci fornirà un *dossier* completo di tutte le indicazioni statistiche.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Prendo atto dell'inizio della discussione su questo provvedimento e, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'onorevole ministro. Ricordo anche che siamo in attesa che giunga il parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
